

N. R.G. 4/2020



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

### Sezione Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Vittoria	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Relatore
dott. Elena Pisto	Giudice

nel procedimento n.4 /2020 promosso con ricorso ex art.161 VI co. l.f. da:

**PRIMO TADDEI COOPERATIVA SERVIZI, LOGISTICA e MOVIMENTAZIONI MERCI** (P.IVA, C.F. e n. iscr. Registro Imprese di Parma 00245900345 - R.E.A.PR 121964), con sede legale in Parma, Via Colorno n. 63/A , ha pronunciato il seguente

### DECRETO

visto il ricorso ex art.161 VI co. l.f. depositato il 30 settembre 2020 con cui **PRIMO TADDEI COOPERATIVA SERVIZI, LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MERCI** ( d'ora innanzi **PRIMO TADDEI**) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

visto il decreto depositato in data 30 settembre 2020 con cui il Tribunale ha concesso il termine sino al 27 gennaio 2021 per la presentazione della proposta e del piano ovvero domanda ai sensi dell'art. 182 bis l.f.;

vista l'istanza di proroga del suddetto termine depositata dalla ricorrente in data 25 gennaio 2021 ;

visto il decreto del 30 gennaio 2021 con cui il Tribunale ha prorogato al 29 marzo 2021 il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f.;

vista la proposta il piano e la documentazione depositata dalla ricorrente in data 29 marzo 2021;

visto il parere depositato dal Commissario Rag. ANTONELLA LUNINI in data 21 aprile 2021 ;

visto il decreto con cui il Tribunale in data 26 aprile 2021, ai sensi dell'art. 162 l.f. ha assegnato alla ricorrente il termine di 15 giorni, successivamente prorogato di ulteriori 15 giorni dietro richiesta della medesima PRIMO TADDEI, per apportare integrazioni alla proposta di concordato, per fornire chiarimenti e depositare documentazione;

viste le integrazioni depositate in data 10 giugno 2021;

visto il parere del Commissario richiesto in data 15 giugno 2021 e depositato in data 24 giugno 2021;

rilevato che:

la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

sussiste la competenza di questo Tribunale avendo la società istante sede legale in Parma, Via Colorno n. 63/A da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato;

il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, a ciò autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione

risultante da verbale redatto dal Notaio Dott. Paolo Micheli in data 26 marzo 2021;

il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 30 settembre 2020;

sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

la proposta concordataria espone il piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché l'indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

sono state depositate:

- relazione ex art 161 comma III l.f. redatta dal Dott. Andrea Pellegrino, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 comma III lett. d) l.f., integrata, ai sensi dell'art. 186 bis, comma II lett. b) l.f.;
- relazione ex art 160 comma II l.f. redatta dal Dott. Andrea Pellegrino;
- relazione ex art 160 comma II l.f. redatta dalla Dott.sa Letizia Belli, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 comma III l.f.;

il Commissario Giudiziale, su richiesta del Giudice Relatore, nel parere del 24 giugno 2021, non ha rilevato situazioni ostative all'ammissibilità, fatte salve le verifiche da eseguire in sede di elaborazione della relazione ex art. 172 l.f.;

in estrema sintesi e nei limiti di quanto ora interessa osserva quanto segue.

### 1. Requisiti soggettivi

PRIMO TADDEI è impresa assoggettabile al fallimento in quanto:

-svolge attività di facchinaggio, autotrasporto conto terzi e movimentazione merci ;

- come risulta dai bilanci allegati non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art 1 comma II l.f.;

-versa in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente, conseguente ad un aggravio di costi subito dal settore della logistica a far tempo dal 2015, ad una restrizione nell'accesso al credito bancario che ha portato la società a non rispettare le scadenze tributarie ed a deliberare un *"piano di crisi"* a garanzia dei flussi di cassa necessari per far fronte agli impegni di rateizzazione in corso con Agenzia delle Entrate a cui si è sommato, in data 23 giugno 2020, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. subito per circa 7,5 milioni di euro - successivamente ridotto ad 1,1 milioni di euro - che ha portato al blocco dei conti correnti ed alla revoca delle linee di affidamento, impedendo alla società di rispettare gli impegni derivanti dalla gestione ; il passivo attestato (privilegiato e chirografario) ammonta complessivamente ad euro 32.845.444 :

<b>Passivo Concordatario</b>	<b>Valori concordatari</b>	
	<b>Privilegiati</b>	<b>Chirografari</b>
Debiti verso Istituti di credito	844.882	124.279
Debiti verso fornitori	2.395.682	1.985.575
Debiti verso fornitori Collegate	0	0
Debiti verso fornitori Controllate e Rete	0	43.155
Debiti verso Erario	21.517.429	13.874
Debiti verso Enti Pubblici	7.916	0
Debiti verso Istituti previdenziali	1.029.254	17.602
Debiti verso personale	2.514.778	0
Debiti verso soci per prestito sociale	0	241.776

Debiti verso altri	0	439.084
<b>Totale debito</b>	28.309.941	2.865.346
Fondo rischi ed oneri	1.168.721	501.437
<b>Totale passivo</b>	29.478.661	3.366.782

## 2. La proposta il piano e le attestazioni.

2.1 La proposta di concordato – in estrema sintesi – prevede la prosecuzione dell'attività in modo indiretto, tramite l'affitto di quattro rami d'azienda, ed in modo diretto, attraverso la gestione di un residuo ramo d'azienda; segnatamente:

a) contratto di affitto ramo d'azienda ( c.d. ramo CO.L.SER-BARILLA) stipulato in data 31 luglio 2020 tra la ricorrente e CO.L.SER SERVIZI SCRL (d'ora innanzi CO.L.SER) avente ad oggetto due contratti di appalto ( carico, scarico e movimentazione merci) relativi alle attività produttive svolte presso BARILLA G & F. FRATELLI S.P.A. negli stabilimenti ubicati in Parma, località Pedrignano, ed in Solignano (PR), località Rubbiano, il godimento dell'immobile di PRIMO TADDEI posto in località Fontevivo (PR); La durata del contratto è prevista dall' 1 agosto 2020 al 30 settembre 2021, rinnovabile di anno in anno, dietro corresponsione di un canone annuo di euro 300.000 oltre IVA;

b) contratto di affitto ramo d'azienda stipulato in data 1 settembre 2020 tra la ricorrente e SINCRO HD S.R.L. ( tramite l' ATI costituita da quest'ultima con la controllata ARCA S.R.L.) avente ad oggetto le attività di cui ai contratti di appalto sottoscritti con NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. ( d'ora innanzi NUMBER 1) - relativi: I) alle prestazioni da svolgersi presso il magazzino di Pedrignano ( PR) e presso il magazzino SAC (contratto Pedrignano-SAC); II) alle

attività da svolgersi presso il magazzino ubicato in Rubbiano ( PR); III) alle attività da svolgersi presso i magazzini di Gattatico (RE), Lentigione (RE) e Sorbolo (PR). La durata dell'affitto del ramo d'azienda è stabilita fino al 31 agosto 2022, prorogabile al 31 dicembre 2022, dietro corresponsione di un canone annuo di euro 169.000 oltre IVA;

c) contratto d'affitto ramo d'azienda stipulato in data 28 settembre 2020, con decorrenza 1 ottobre 2020, tra la ricorrente ed MM OPERATIONS SRL, avente ad oggetto le attività di cui ai contratti di appalto in essere con Conad, Rodolfi, Crown, Mag-Data, Triviumpackaging, Pioneer, Bormioli L., Agugiario Figna, Sunion, Eurorail, e Felsinea; il canone annuo è stato fissato in euro 240.000 oltre IVA; la durata è stabilita dall' 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2022 prevedendosi, in caso di proroga, che i canoni di affitto che matureranno nel periodo successivo vengano considerati in conto prezzo;

d) contratto d'affitto ramo d'azienda ( c.d. ramo CO.L.SER – CAB.LOG) stipulato in data 6 ottobre 2020, previa autorizzazione da parte del Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 161, comma VII L.F., tra PRIMO TADDEI e CO.L.SER, avente ad oggetto le attività svolte presso CAB LOG SRL. La durata è prevista dall' 1/10/2020 al 31/12/2021, rinnovabile per un ulteriore anno, dietro corresponsione di un canone annuo di euro 15.000 oltre IVA;

e) la prosecuzione delle attività svolte da PRIMO TADDEI presso CEPIM.

L'attivo assunto ai fini concordatari viene stimato in € 17.585.548 secondo la seguente composizione:

<b>Attivo concordatario</b>	<b>Valori concordatari</b>	
	<b>Mobiliare</b>	<b>Immobiliare</b>
Immobilizzazioni	58.700	551.000
Immobilizzazioni finanziarie	2.521.352	0
Rimanenze	26.000	0
Crediti	6.102.101	0
Disponibilità liquide	690.998	
Colser - affitto ramo d'azienda "Barilla"	50.000	250.000
Colser - vendita ramo d'azienda "Barilla"	271.000	
Colser - vendita ramo immobile "Barilla"		4.729.000
Colser - affitto ramo d'azienda "Cab Log"	18.750	
Colser - vendita ramo d'azienda "Cab Log"	30.000	
Sincro - affitto ramo d'azienda "N1"	323.917	
Sincro - vendita ramo d'azienda "N1"	169.000	
MM - affitto rami d'azienda	480.000	
MM - vendita ramo d'azienda	280.000	
Credito IVA	1.033.731	
<b>Totale Attivo</b>	<b>12.055.548</b>	<b>5.530.000</b>

Il piano prevede:

- a) l'incasso dei canoni relativi ai quattro contratti di affitto di ramo d'azienda e la dismissione degli stessi sulla base di proposte irrevocabili di acquisto e contratti preliminari;
- b) la cessione delle partecipazioni azionarie, tra cui quella detenuta nella società NUMBER 1, supportata da proposta irrevocabile di acquisto formulata da quest'ultima dalla quale si rileva un corrispettivo offerto di euro 2,4 milioni, corrisposto quanto ad euro 1,2 milioni alla data di trasferimento delle azioni, ed il

saldo di euro 1,2 milioni non oltre quattro anni dal trasferimento dietro rilascio di pegno e salvo il diritto di compensazione con eventuali crediti vantati da NUMBER 1;

c) l'incasso, nel corso del piano, dei crediti maturati verso clienti;

d) l'adempimento delle transazioni stipulate con GREEN JOB SOC. COOP e TADDEI TRAINING SOC. COOP - gruppo cooperativo paritetico e del contratto di rete – e con TADDEI SERVICE SRL - contratto di rete - dalle quali, a seguito dell'emissione delle reciproche fatture scaturirà un credito IVA a favore di PRIMO TADDEI;

e) la vendita dell'immobile di proprietà ubicato in via Colorno (PR) e della quota di proprietà pari al 53% dell'immobile ubicato in Fontevivo (PR), via Atene;

f) nessuna acquisizione di flussi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa in continuità diretta: la proposta non prevede flussi derivanti dal ramo d'azienda gestito direttamente da destinare al rimborso del passivo concordatario in quanto il piano economico finanziario predisposto per il periodo 2021 – 2025 ipotizza una situazione di sostanziale pareggio volta al mantenimento degli attuali 24 posti di lavoro dipendente oltre al personale indiretto fornito dalla cooperativa GREEN JOB.

La durata del piano è indicata fino al 31 dicembre 2025 ed è previsto il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

a) pagamento integrale delle spese di procedura pari ad euro 1.560.186 e dei crediti in prededuzione per euro 1.033.731;

b) pagamento integrale dei creditori privilegiati speciali e degli altri creditori privilegiati (inclusi INPS/INAIL e ad esclusione dell'Erario) entro il 31 dicembre 2022, ovverosia entro un anno dalla data di prevista omologa per un importo di euro 7.711.233;

c) il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati vantati dall'Erario mediante transazione fiscale ex art. 182 ter l.f. per i seguenti importi:

- quanto ad euro 1.918.058 entro il 31 dicembre 2022, ovverosia entro un anno dalla data di prevista omologa,

- quanto ad euro 1.200.000 entro il 31 ottobre 2025 ed il conseguente riconoscimento del diritto di voto, esclusivamente ai fini dell'art. 177 comma III l.f., per l'importo complessivo di euro 174.450;

d) la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi ed il soddisfacimento parziale, successivamente al pagamento dei creditori privilegiati, *“secondo il c.d. criterio della priorità relativa, esclusivamente mediante l'utilizzo dell'Attivo Immobiliare, residuale e non destinato al rimborso dei creditori ipotecari che vantano un privilegio speciale sui medesimi beni immobili”* e comunque entro il 31 dicembre 2025, come di seguito indicato:

· Classe A – (Erario per il debito degradato a chirografo per complessivi euro 18.649.372 incluso fondo rischi) secondo quanto previsto nella proposta di accordo ex art. 182 ter l.f. in virtù dell'incapienza del patrimonio mobiliare attestata nella relazione di stima ex art. 160, comma 2 l.f., una percentuale, con ragionevole certezza, pari al 19,70% circa;

· Classe B – (Soci lavoratori che hanno effettuato prestiti personali per complessivi euro 241.776) una percentuale, con ragionevole certezza, pari al 17% circa;

· Classe C – (Tutti i restanti creditori chirografari inclusi Agenzia Entrate Riscossione per gli oneri di riscossione nonché INPS/INAIL per gli per gli importi dovuti in chirografo di cui alla transazione fiscale ex art. 182 ter) una percentuale, con ragionevole certezza, pari al 14% circa.

2.2 A fronte delle criticità rilevate in punto ad ammissibilità della proposta da parte del Commissario e del Tribunale, la ricorrente e gli attestatori, con le integrazioni depositate in data 10 giugno 2021, hanno apportato le richieste integrazioni; in particolare:

2.2.1 attestazioni ex artt. 161 comma III , 160 comma II e 182 ter l.f.;

a) la relazione ex art. 161 comma III l.f. è stata integrata nei seguenti punti:

- l'Asseveratore, dopo aver precisato che *“aveva già inteso fornire l’informativa ai creditori sulla circostanza che la continuità aziendale, diretta ed indiretta, che contraddistingue il Piano Concordatario presentato da Primo Taddei fosse funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori sociali dal momento che consentiva la conservazione di maggiori valori patrimoniali, su tutti il valore di avviamento dei rami d’azienda nonché il maggior valore del patrimonio immobiliare in ipotesi di continuità di utilizzo”* ha attestato: I) la veridicità dei dati aziendali; II) la fattibilità del piano proposto, III) che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- con riguardo all’attività svolta in continuità diretta ed al collegato piano economico finanziario, dopo aver preso visione dell’integrazione della descrizione analitica delle voci del piano economico finanziario 2021-2025 - predisposta dalla ricorrente in ossequio alle richieste formulate dal Tribunale - l'Asseveratore ha sottoposto il piano a *stress test* ed a sua volta ha integrato la relazione ex art. 161, comma III l.f. così come richiesto;
- con riferimento alle partecipazioni, l'Attestatore ha integrato la propria relazione indicando i criteri di valutazione adottati ed i documenti analizzati;

- circa la capacità finanziaria degli affittuari dei rami d'azienda, nonché promittenti acquirenti, l'Asseveratore ha esplicitato le analisi svolte ed ha formulato giudizio positivo riguardo alla capacità di onorare gli impegni assunti;
- con riferimento ai debiti privilegiati verso dipendenti si è precisato che l'importo di euro 2.217.986 deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e che euro 296.792 costituiscono debiti netti le cui imposte irpef, pari ad euro 20.660, devono ritenersi ampiamente coperte dal fondo privilegiato previsto dal piano in complessivi euro 200.000;

b) la relazione ex art. 160 comma II l.f., con riferimento alle partecipazioni, è stata integrata con l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e dei documenti esaminati;

c) la relazione ex art. 182 ter l.f., con riferimento alle partecipazioni, è stata integrata con l'indicazione dei criteri di valutazione adottati ed i documenti esaminati;

#### 2.2.2 Ulteriori chiarimenti, precisazioni e documentazione richiesti dal Tribunale con provvedimento del 26 aprile 2021.

La ricorrente ha depositato le offerte di acquisto dei rami d'azienda ( c.d ramo CO.L.SER – BARILLA) e (c.d. ramo CO.L.SER – CAB .LOG) così come riformulate da CO.L.SER, che ha recepito le richieste del Tribunale, e la precisazione di MM OPERATIONS SRL, che ha anch'essa recepito le richieste del Tribunale in tema di diritto di prelazione e di ammontare dei canoni di locazione.

Sono stati inoltre depositati:

- la comunicazione di NUMBER 1 datata 10 giugno 2021 nella quale è stato meglio precisato il punto 5 della proposta irrevocabile, formulata in data 1 settembre 2020, per l'acquisto della partecipazione di n. 768.750 azioni ordinarie detenute da PRIMO TADDEI nella stessa NUMBER 1;
- il dettaglio dei crediti assunti all'attivo del concordato;
- integrazione ai precedenti accordi intervenuti in data 29/3/2021 con TADDEI TRAINING SOC COOP, TADDEI SERVICE SRL e GREEN JOB SOC. COOP;

E' stato fornito il dettaglio di alcune voci di spesa e precisato che il Dott. Lazzaro Gatti ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Liquidatore Giudiziale per il compenso omnicomprensivo di euro 30.000 oltre accessori di legge.

### 2.3 Osservato che:

-la relazione ex art 161 comma III l.f. redatta dal Dott. Andrea Pellegrino, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 comma III lett. d) l.f., integrata, ai sensi dell'art. 186 bis, comma II lett. b) l.f., ove si dà atto dei controlli eseguiti, che sembrano aver rivestito lo standard richiesto, risulta redatta in modo apparentemente corretto per quanto attiene al controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2020. La relazione in parola attesta quindi la veridicità dei dati posti a base della proposta, la fattibilità del piano e, trattandosi di concordato in continuità, la funzionalità dello stesso al miglior soddisfacimento dei creditori. Nel caso di specie l'Attestatore evidenzia che il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa fallimentare discende dalla “*conservazione di maggiori*

*valori patrimoniali, su tutti il valore di avviamento dei rami d'azienda nonché il maggior valore di patrimonio immobiliare in ipotesi di continuità di utilizzo”.*

Trattandosi di concordato in continuità, prevalentemente indiretta, la relazione si sofferma anche sulla sostenibilità degli impegni assunti dalle affittuarie e, dopo aver analizzato i bilanci delle stesse chiusi al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019, conclude che si tratta di *“player importanti sia in termini di fatturato che di numero di addetti”* in grado di onorare gli impegni assunti;

-in ordine all'analisi di sensitività del piano economico-finanziario 2021-2025 riferito al ramo d'azienda in continuità diretta ed alla previsione di scenari diversi ed alternativi connessi al possibile variare di alcuni parametri (fatturato e costi fissi) l'Attestatore ha effettuato una serie di stress test finalizzati a valutare la capienza del Fondo rischi appostato in privilegio di euro 100.000 a copertura delle eventuali perdite generate dalla gestione diretta del ramo d'azienda nel primo anno di attività, all'esito dei quali il piano è risultato comunque sostenibile;

-la relazione ex art 160 comma II l.f. redatta dal Dott. Andrea Pellegrino, attesta che la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c., 1° e 2° c. in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e comunque per un valore superiore rispetto alle rimanenti classi di creditori chirografari;

-la relazione ex art 160 comma II l.f. redatta dalla Dott.ssa Letizia Belli attesta, con specifico riferimento ai debiti per IVA da rivalsa, l'insussistenza del privilegio speciale, la corretta collocazione chirografaria ed il soddisfacimento in misura

non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste il diritto prelazione;

-la relazione ex art 160 comma II l.f. redatta dal Dott. Andrea Pellegrino, attesta, con specifico riferimento al pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati, la perdita economica di euro 174.450 patita da tali creditori a seguito del pagamento dilazionato ed il conseguente diritto al voto;

-la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 lett.c) l.f.;

- il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione.

### 3. Disposizioni ai sensi dell'art 163 bis l.f.

La proposta di concordato è caratterizzata dall'esistenza di due offerte irrevocabili per l'acquisto di due rami di azienda, da due preliminari di compravendita inerenti ulteriori due rami d'azienda e da un'offerta irrevocabile per l'acquisto della partecipazione in Number 1 Logistics Group Spa occorre, ai sensi dell'art. 163 bis l.f., procedere all'apertura di procedure competitive. La disciplina delle "offerte concorrenti" di cui all'art. 163-bis legge fall., prevede che quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprenda una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto

il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del suddetto articolo. Occorre perciò procedere alla apertura di specifiche procedure competitive cui il Collegio provvederà con successivo apposito decreto previa interlocuzione con il Commissario.

#### 4. Conclusioni

La documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisce dunque sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale, il quale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà adeguatamente valutare comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenziali utilità (eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede iniziative in tal senso;

non appaiono ricorrere le condizioni di cui all'art. 163, comma II, lett. 2-bis l.f.;

la ricorrente può dunque essere ammessa alla procedura di concordato con la conferma nella carica di Commissario Giudiziale del Rag. ANTONELLA LUNINI, professionista già incaricato di seguire le fasi ex art 161 comma VI l.f.

Visti gli art. 160, 161, 163, 163 bis, 166 l.f.

### **P.Q.M.**

- 1) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo proposta da **PRIMO TADDEI COOPERATIVA SERVIZI, LOGISTICA e MOVIMENTAZIONI MERCI** (P.IVA, C.F. e n. iscr. Registro Imprese di Parma 00245900345 - R.E.A.PR 121964), con sede legale in Parma, Via Colorno n. 63/A;
- 2) DELEGA alla procedura il dott. Enrico Vernizzi;
- 3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al Giudice Delegato in data 4 novembre 2021 ore 12.30, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato. Il Commissario deve depositare la sua relazione ex art. 172 l.f. almeno 45 giorni prima dell'adunanza.
- 4) RAMMENTA che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012<sup>1</sup>.
- 5) NOMINA Commissario Giudiziale il rag Antonella Lunini;
- 6) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente sul conto corrente bancario intestato alla Procedura ed aperto presso BPER della somma di euro 175.000, pari ad oltre il 50% delle spese (€ 350.000)

---

<sup>1</sup> Dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del Commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 l.f. che deve contenere:

- 1) la data dell'adunanza;
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione;
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario.

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio ed inoltre che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f.

che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate, per la fase di cui al 161 comma VI l.f. mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura , chiarendo che il residuo 50% andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale *ex* art. 180 l.f.;

7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;

8) DISPONE che la medesima concordataria consegni al Commissario Giudiziale , entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma l.f.;

9) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché mediante inserzione sul sito *internet* del Tribunale di Parma e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021.

Il Giudice Rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Marco Vittoria